

Decreto federale

Disegno

**che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute
dei Cantoni di Zurigo, Uri, Obvaldo, Glarona, Soletta,
Appenzello Esterno, Argovia, Neuchâtel e Ginevra**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 aprile 2011²,

decreta:

Art. 1

La garanzia è accordata:

1. Zurigo

agli articoli 74 capoverso 2 e 76 capoverso 1, nonché all'abrogazione dell'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010;

2. Uri

agli articoli 103 capoverso 2, 104 capoverso 1 e 105 capoverso 1, nonché all'abrogazione dell'articolo 104 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010;

3. Obvaldo

agli articoli 45 capoversi 2 e 4, 51 capoverso 1, 69 capoverso 2 lettera c, 70 numero 8, 76 capoverso 2 numero 12, 79 capoverso 1, 80, 81 capoverso 1 e 106 capoverso 1, nonché all'abrogazione dell'articolo 93 numero 2 lettera c della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010;

4. Glarona

agli articoli 55, 55a, 78 capoversi 2 e 5, 88 capoverso 2, al titolo prima dell'articolo 106, agli articoli 108 capoversi 1 e 3, 110–114, al titolo prima dell'articolo 113, all'articolo 116 capoverso 2 e alla disposizione transitoria, nonché all'abrogazione degli articoli 68 lettera c, 91 lettera k, 107 e 109 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 maggio 2010;

¹ RS 101

² FF 2011 4015

5. Soletta

agli articoli 89 capoverso 1 lettera f, 90 capoversi 2 e 3 e 105 capoverso 1, nonché all'abrogazione degli articoli 89 capoverso 1 lettera d, 90 capoverso 1 lettere a e b e 111 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010;

6. Appenzello Esterno

agli articoli 60 capoverso 2 lettera b, 63 capoverso 1 lettere b, d ed e, nonché capoverso 2, 66, 73 capoverso 1 lettere a^{bis}, b, b^{bis} e c, 82 capoverso 2, 94 capoverso 1 lettere a, c e d, nonché capoverso 3 e 117^{ter}, nonché all'abrogazione dell'articolo 94 capoverso 1 lettere b ed e della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 13 giugno 2010;

7. Argovia

ai §§ 71a, 97 capoverso 1, 98 capoverso 1 lettere a, c^{bis} e capoverso 2, 99 capoverso 1 lettera a e 102, nonché all'abrogazione del § 61 capoverso 1 lettera g della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 13 giugno 2010;

8. Neuchâtel

all'articolo 39 capoversi 2–4 e alla relativa disposizione transitoria della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010;

9. Ginevra

agli articoli 141 capoverso 1 e 182 capoverso 6, nonché all'abrogazione dell'articolo 131 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.